



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 17 maggio 2018

PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA 11 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4291



SOMMARIO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 128 DEL 15-05-2018
OGGETTO: PSR-MOLISE 2014/2020 E TRASCINAMENTI PSR 2007/2013. MISURE A
CAPO E SUPERFICIE. ANNUALITÀ 2018. PROROGA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 15 GIUGNO 2018.
MODIFICA BANDI ATTUATIVI MISURA 11 ANNUALITÀ 2015, 2016 E 2017.

[Pag. 9066](#)

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 128 DEL 15-05-2018 OGGETTO: PSR-MOLISE 2014/2020 E TRASCINAMENTI PSR 2007/2013. MISURE A CAPO E SUPERFICIE. ANNUALITÀ 2018. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 15 GIUGNO 2018. MODIFICA BANDI ATTUATIVI MISURA 11 ANNUALITÀ 2015, 2016 E 2017.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IV
AUTORITA' DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE**

Su proposta del Direttore del Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell'articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell'articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;

VISTA:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell'apparato burocratico della Giunta Regionale denominate "Dipartimenti" ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) m.73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui all'intesa sancita in ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre, avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nella sua versione "con firma del Ministro" inviata con protocollo DG DISR- DISR 03 N. 0001867 del 18/01/2018;

VISTA la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale:

- ha preso atto della proposta di "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise" e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- ha designato l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell'articolo 123 del Reg.(UE) 1303/2013, e con le funzioni stabilite all'articolo 125 del Reg.(UE) 1303/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione n.415 del 29.08.2016 con la quale la Giunta Regionale ha confermato la designazione dell'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del

2.7.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese effettivamente pagate dall'organismo pagatore per il programma tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015;

VISTA la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 02.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;

VISTA, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015", nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014-2020;

TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al *cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo* stabilisce che l'Autorità di Gestione rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

PRECISATO che AGEA mette a disposizione, delle Regioni che si avvalgono della stessa AGEA quale Organismo Pagatore, il Sistema informativo PSR 2014-2020 predisposto da SIN S.p.A. e le relative evoluzioni che lo stesso può necessitare per rispondere alle esigenze contingenti della Programmazione 2014-2020, in osservanza della normativa comunitaria (Reg. UE 1305/2013);

VISTE:

- la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 32 del 28.02.2018 con la quale è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento – conferma per l'annualità 2018 per la misura 10, sottomisura 10.1, interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5;
- la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 33 del 28.02.2018 con la quale è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'anno 2018 per la misura 13, sottomisura 13.1;
- la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 34 del 28.02.2018 con la quale è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento – conferma per l'annualità 2018 per la misura 11, sottomisura 11.1 – intervento 11.1.1 e sottomisura 11.2 – intervento 11.2.1;
- la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 73 del 30.03.2018 con la quale è stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative ad impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2018 a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 della Regione Molise che interessa le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005;

PRECISATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la campagna 2018 è stato fissato, ai sensi dell'art.13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2018;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/701 della commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018 che prevede la proroga al 15 giugno 2018;

RITENUTO necessario procedere con la proroga del termine di presentazione delle domande;

VISTE, altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.717 del 22.12.2015 avente ad oggetto "Disposizioni per assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, inerenti la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulle misure 10 e 11 del PSR-Molise 2014- 2020";
- la Determinazione del Direttore di Area n.22 del 07.04.2016 avente ad oggetto "*Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise. Misura 11 "agricoltura biologica - disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno" Sottomisure 11.1 "sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica" e 11.2 "sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica" - domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016. Interventi 11.1.1 - 11.2.1 - domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016. Sottomisura 11.2 - intervento 11.2.1 - domande di conferma degli impegni assunti nel 2015 – campagna 2016. Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento-disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma, annualità 2016 – approvazione*";
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.70 del 20.04.2017 avente ad oggetto "*Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 della regione Molise. Misura 11 "agricoltura biologica" - sottomisura 11.2 - intervento 11.2.1 "sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica". Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno-pagamento. Annualità 2017*";

CONSIDERATO che nella programmazione 2007-2013 le misure agroambientali non sostenevano la possibilità delle aziende zootecniche ad aderire al sistema biologico, possibilità che è stata invece prevista con il PSR Molise 2014-2020;

PRESO ATTO che l'inserimento dell'allevamento nel sistema del biologico da parte sia delle aziende già certificate, sia di nuove aziende, richiede comunque un tempo iniziale di adattamento agli impegni e che durante tale periodo si intende agevolare l'adesione al bio di tali aziende prevedendo una deroga all'obbligatorietà di iscrizione dell'allevamento nel sistema SIB che risulta spostata all'annualità di conferma 2018;

RITENUTO necessario procedere, pertanto, ad una modifica dei bandi approvati con le richiamate determinazioni n.22 del 07.04.2016 e n.70 del 20.04.2017 relativamente all'adesione al sistema biologico per le aziende zootecniche modificando l'impegno di iscrizione al SIB, della parte zootecnica, rendendolo obbligatorio a partire dall'annualità 2018 e facoltativo per le annualità precedenti;

RITENUTO necessario, inoltre, concedere, per le richiamate motivazioni, la possibilità di modificare l'impegno relativo alle particelle per le quali è concessa la possibilità, nel secondo anno di presentazione della domanda, di modificare le particelle a patto che la superficie oggetto dell'impegno non si riduca e nel limite del 25%;

PRECISATO, che tale modifica va applicata anche alle disposizioni, su richiamate, inerenti la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulla misura 11 del PSR-Molise 2014- 2020;

DATO ATTO che le modifiche presentate non comportano alcun pregiudizio ad alcuno, né tantomeno hanno un impatto sugli impegni previsti dai bandi che restano assunti dai beneficiari, ad eccezione dell'obbligatorietà ad iscriverne al SIB l'allevamento aziendale che viene prorogata all'annualità 2018, iscrizione che tuttavia resta obbligatoria per le superfici oggetto di impegno;

DATO ATTO che le modifiche rendono l'adesione al sistema del biologico per le aziende zootecniche più facile ottenendo così l'obiettivo di mantenere il principio che l'azienda aderisce al sistema del biologico nella sua interezza e per tutte le sue produzioni;

VISTE le modifiche apportate al bando attuativo relativo alla misura 11 intervento 11.1.1 e intervento 11.2.1, annualità 2016 approvato con determinazione del Direttore di Area n.22 del 07.04.2016 e il bando attuativo della misura 11, sottomisura 11.2, intervento 11.2.1 approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.70 del 20.04.2017 (allegato A);

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;
2. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
3. di prorogare il termine di scadenza, di cui alle Determinazioni del Direttore del IV Dipartimento n. 32, 33 e 34 del 28.02.2018 e n. 73 del 30.03.2018, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di conferma per la campagna 2018 al **15 giugno 2018** così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 dell'8 maggio 2018;
4. di modificare il bando attuativo relativo alla misura 11 intervento 11.1.1 e intervento 11.2.1, annualità 2016 approvato con determinazione del Direttore di Area n.22 del 07.04.2016 e il bando attuativo della misura 11, sottomisura 11.2, intervento 11.2.1 approvato con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.70 del 20.04.2017 come riportato nell'allegato A;
5. di dare atto che tali modifiche valgono anche per le domande di sostegno presentate nell'ambito della misura 11, intervento 11.2.1, annualità 2015 di cui alle disposizioni attuative richiamate e inerenti la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulle misure 10 e 11 del PSR-Molise 2014-2020;
6. di dare atto che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;
7. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
8. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n.33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", per quanto applicabile.
9. di demandare al Direttore del Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese, gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale, nell'albo pretorio on line della regione Molise, e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all'indirizzo psr.regione.molise.it.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA



Allegato 1)

Modifica 1: Bando attuativo Misura 11, intervento 11.1.1 e intervento 11.2.1, annualità 2016, nuove domande di sostegno, pubblicato sul BURM n. 12 del 08 aprile 2016 (Determinazione del Direttore di Area n.22 del 07.04.2016)

articolo 6 del bando:

1. punto 1, sottomisura 11.1-Intervento 11.1.1 "Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica", al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - *Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nelle annualità 2016 e 2017.*
2. punto 2 sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica", al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - *Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nelle annualità 2016 e 2017.*

articolo 9 del bando:

1. Il punto 3 delle condizioni di ammissibilità, per entrambi gli interventi, è modificato come segue:
 - Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche). Tale iscrizione diventa obbligatoria a partire dal 2018, rimane facoltativa per le annualità 2016 e 2017;
2. Il punto 2 delle condizioni di impegno dei beneficiari, per entrambi gli interventi, è così modificato:
 - "Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Tuttavia è data la possibilità solo al secondo anno (cioè al primo anno di conferma) e a condizione che non ci sia riduzione delle superfici, di modificare le particelle inserite nella prima



Allegato 1)

domanda di sostegno nella misura del 25% della superficie totale richiesta a premio. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;

Modifica 2: Bando attuativo Misura 11.2, intervento 11.2.1 annualità 2017, nuove domande di sostegno pubblicato sul BURM n.16 del 21.04.2017 (Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.70 del 20.04.2017)

articolo 6 del bando:

1. Punto 1 - Il richiedente potrà aderire alla sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica", al primo capoverso in coda è inserito il seguente testo:
 - Tuttavia, per le aziende zootecniche, è concesso un periodo di adattamento fino alla presentazione della domanda di conferma annualità 2018. Durante tale periodo la notifica può non fare riferimento alle specie possedute dall'azienda nell'annualità 2017.

articolo 9 del bando:

1. Il punto 2 delle condizioni di impegno dei beneficiari per entrambi gli interventi è modificato come segue:



Allegato 1)

- “Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E’ obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l’impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Tuttavia è data la possibilità solo al secondo anno (cioè al primo anno di conferma) e a condizione che non ci sia riduzione delle superfici, di modificare le particelle inserite nella prima domanda di sostegno nella misura del 25% della superficie totale richiesta a premio. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l’istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell’anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall’art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
2. Il punto 3 delle condizioni di ammissibilità è modificato come segue:
- Nel caso delle aziende zootecniche l’iscrizione deve essere estesa anche all’allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche). Tale iscrizione diventa obbligatoria a partire dal 2018 rimane facoltativa per l’annualità 2017.

**AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970**

NICOLA DI PARDO (*direttore responsabile*)
